

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 039/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'11 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componenti; – Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO NUOVA CAMUNIA 2015 A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA CAMUNIA 2015/ORATORIO MACLODIO DELL'11.9.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 23 del 13.10.2016)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Nuova Camunia 2015 A.S.D. di Edolo (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. SERSALE CALCIO 1975 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IENTILE ANDREA SEGUITO GARA SANCATALDESE/SERSALE CALCIO DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sersale Calcio 1975 di Sersale (Catanzaro). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DALMAZZI ALESSANDRO SEGUITO GARA RIETI/ARZACHENA DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso, come sopra proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l. di Rieti dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO POL.D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANZARO C5 STEFANO GALLO 79/POL.D. SAMMICHELE DELL'1.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 127 del 28.10.2016)

ORDINANZA ISTRUTTORIA

La C.S.A.,

- esaminati gli atti;
- ritenuta la necessità di richiedere chiarimenti all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in ordine alla posizione del calciatore Trobia Murillo;

manda alla Segreteria di trasmettere la presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;
riserva, all'esito dell'istruttoria, la decisione.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Prof. Andrea Lepore, Avv. Paolo Del Vecchio – Componenti; – Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CANNELLA ALFREDO, SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/FERMANA F.C. DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnone di Agnone (Isernia), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cannella Alfredo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO SSD ARL SPORTING RECCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL NERO MANUELE SEGUITO GARA SPORTING RECCO/REAL FORTE QUERCETA DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso, come sopra proposto dalla società SSD ARL Sporting Recco di Recco (Genova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOLINO DANIELE SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO 1928/NUORESE CALCIO 1930 DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

8. RICORSO A.S.D. CITTA' DI FOLIGNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NEDELKOVSKI FILIP SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO 1928/NUORESE CALCIO 1930 DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

La C.S.A., riuniti i ricorsi nn. 7 e 8, come sopra proposti dalle società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 di Nuoro e A.S.D. Città di Foligno di Foligno (Perugia) sentito l'arbitro li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma l'11 novembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio